



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO SCUOLA

CAP 53013 via Ricasoli, 5 tel. 0577 744724 fax 0577 744740 e-mail [sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it](mailto:sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it)

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 E 2026/2027 CON L'OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 10 DEL D.LGS. 36/2023 DELLA PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 2 ANNI EDUCATIVI - CPV 80110000-8. Servizi di istruzione prescolastica CIG.**

## LETTERA DI INVITO

### Art. 1 - PREMESSA

1. Con Determinazione a contrarre n. del del Settore Amministrativo è stato disposto di affidare il servizio di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Gaiole in Chianti, per gli anni educativi 2025/2026 e 2026/2027 con l'opzione, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., della proroga contrattuale per ulteriori 2 anni educativi nonché sono stati approvati i criteri attribuzione punteggio offerta tecnica e offerta economica e la documentazione di gara.
2. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, del **Codice**, svolta in modalità telematica, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuata ai sensi dell'art. 108 del **Codice**.
3. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Gaiole in Chianti - Codice ISTAT 052013.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.
5. La stazione appaltante è il Comune di Gaiole in Chianti con sede in Via B. Ricasoli, 5, 53013 Gaiole in Chianti – C.F. 80004040525 – tel. n. 0577-744731/42/24 – <https://www.comune.gaiole.si.it/it> – e-mail [segretario@comune.gaiole.si.it](mailto:segretario@comune.gaiole.si.it) – PEC

[comune.gaioleinchiанти@postacert.toscana.it](mailto:comune.gaioleinchiанти@postacert.toscana.it)

6. Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del **Codice**, è il Dott. Alessio Bucciarelli, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Gaiole in Chianti - tel. 0577/ 744731- e.mail: [segretario@comune.gaiole.si.it](mailto:segretario@comune.gaiole.si.it)

## Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

1. La procedura è disciplinata dai seguenti documenti:
  - a. Lettera invito e relativa modulistica allegata;
  - b. Criteri attribuzione punteggio;
2. L'appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori", di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.
3. La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.
4. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nella presente lettera di invito. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.
5. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sulla piattaforma START nella sezione "CHIARIMENTI" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
6. La Stazione Appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il.
7. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del **Codice** le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.
9. Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. +39 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).
10. Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> e sono accessibili nella

sezione “Comunicazioni”: è onere dell’operatore economico prenderne visione.

11. Anche le comunicazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall’operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione “modifica dati”.
12. Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
13. L’operatore economico è tenuto inoltre a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
14. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all’impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
15. In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b, c e d del **Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
16. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### Art. 3 - OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Gaiole in Chianti, per gli anni educativi 2025/2026 e 2026/2027 con l'opzione, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., della proroga contrattuale per ulteriori 2 anni come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto;
2. Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, è pari a **€ 36.000,00 IVA esclusa**, e il valore a base di gara ammonta ad **€18.000,00**, IVA esclusa, ed è così determinato:
  - . Affidamento per anni educativi 2025/2026 e 2026/2027 stimato in € 18.000,00 (€ 9.000,00 per anno);
  - . Eventuale rinnovo per la durata di 2 anni educativi in € 18.000,00;
  - . Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 0,00.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, il servizio è da considerarsi equiparabile a quelli di natura intellettuale e, pertanto, il concorrente non è tenuto ad indicare né i costi della manodopera né gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto i servizi oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

#### **Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

1. Il presente appalto avrà durata per due anni educativi, dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2027 o eventuale data successiva nel caso non intervenisse l'aggiudicazione entro tale data, e potrà essere eventualmente prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, per ulteriori due anni educativi;
2. Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023, esclusivamente nelle ipotesi ivi disciplinate, la Stazione Appaltante può avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula del contratto.

#### **Art. 5 - REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nella presente lettera di invito, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, "*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori*" di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione "Progetto".
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura sono necessari:
  - a. la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
  - b. il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
3. I documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
  - PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
  - PDF /A JPG per le immagini.
4. La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli indicati.

## Art. 6 - OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del **Codice**.
3. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere B, C e D del **Codice** che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
4. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), del **Codice**.
5. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
  - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
  - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
  - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
  - partecipazione di un consorzio – impresa che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
6. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
7. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
  - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso

dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

#### **Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal **Codice** nonché degli ulteriori requisiti indicati nei successivi commi.
2. Le circostanze di cui all'articolo 94 del **Codice** sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del **Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
3. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 4 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
4. Sono esclusi, altresì, gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### **SELF CLEANING**

5. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
6. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
  - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del **Codice**;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

7. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del **Codice** dandone comunicazione alla stazione appaltante.
8. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
9. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
10. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
11. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del **Codice** al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri a autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- si trovino rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un medesimo centro decisionale.

#### **Art. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

##### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

2. Ciascun concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
  - a. Essere iscritti nel registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato UE in conformità con quanto previsto dall' art. 100 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per attività caratterizzanti l'oggetto della presente procedura (servizio di coordinamento pedagogico). In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Cooperative istituito con D. M. 23/6/2004. Per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'apposito albo regionale.
  - b. In caso di liberi professionisti: aver assolto all'obbligo di presentazione della domanda



di iscrizione all'albo dei pedagogisti e degli educatori socio pedagogici nei termini previsti dal Decreto Legge n. 27.12.2024 n. 202, convertito con modificazioni da L. 21.02.2025 n. 15

### **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

3. Ciascun concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
- a. non essere gestore di alcun Servizio educativo per la prima infanzia (0-3 anni) al momento della pubblicazione dell'avviso nel territorio del Comune di Gaiole in Chianti;
  - b. avere la disponibilità nella propria struttura organizzativa di uno o più soggetti che verranno preposti all'espletamento del servizio in possesso dei requisiti culturali e morali prescritti dal Regolamento R.T. n. 41/R-2013 e modifiche di cui al D.P.G.R. 33/R-2014 per lo svolgimento delle attività dei servizi di "Coordinamento Pedagogico": articoli 15 e 16 nonché in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di esercizio della professione di pedagogo;
  - c. aver svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso (2022/2023/2024), la gestione di almeno TRE (3) servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di importo annuale non inferiore a € 9.000,00 (IVA esclusa). Si precisa che si considera "analogo" il servizio che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività di "Coordinamento pedagogico per servizi educativi prima infanzia" nei termini previsti dal Regolamento Regionale vigente in materia (D.P.G.R. 41/R/2013 e s. m. e i.) svolto per conto di Comuni e/o gestori di servizi educativi pubblici affidati in appalto /concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **Art. 9 - CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato UE in conformità con quanto previsto dall' art. 100 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per attività caratterizzanti l'oggetto della presente procedura (servizio di coordinamento pedagogico), devono essere posseduti:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- a. Il possesso del requisito di non essere gestore di alcun Servizio educativo per la prima infanzia (0-3 anni) al momento della pubblicazione dell'avviso nel territorio del Comune di Gaiole in Chianti deve essere posseduto da tutti i membri facenti parte del raggruppamento che, in sede di esecuzione del servizio stesso, svolgeranno il coordinamento pedagogico comunale, così come dichiarato all'interno della Domanda di partecipazione;
- b. Il possesso del requisito di avere la disponibilità nella propria struttura organizzativa di uno o più soggetti che verranno preposti all'espletamento del servizio in possesso dei requisiti culturali e morali prescritti dal Regolamento R.T. n. 41/R-2013 e modifiche di cui al D.P.G.R. 33/R-2014 per lo svolgimento delle attività dei servizi di "Coordinamento Pedagogico": articoli 15 e 16 nonché in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di esercizio della professione di pedagogo deve essere posseduto dai membri facenti parte del raggruppamento che, in sede di esecuzione del servizio stesso, svolgeranno il coordinamento pedagogico comunale, così come dichiarato all'interno della Domanda di partecipazione;
- c. Il requisito di aver svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso (2022/2023/2024), la gestione di almeno TRE (3) servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di importo annuale non inferiore a € 9.000,00 (IVA esclusa) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Si precisa che si considera "analogo" il servizio che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività di "Coordinamento pedagogico per servizi educativi prima infanzia" nei termini previsti dal Regolamento Regionale vigente in materia (D.P.G.R. 41/R/2013 e s. m. e i.) svolto per conto di Comuni e/o gestori di servizi educativi pubblici affidati in appalto /concessione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

### Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato UE in conformità con quanto previsto dall' art. 100 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per attività caratterizzanti l'oggetto della presente procedura (servizio di coordinamento pedagogico), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### Requisiti di capacità tecnica e professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## Art. 10 - AVVALIMENTO

1. L'avvalimento è disciplinato dall'Art. 104 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.
3. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
4. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.
5. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
6. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
7. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui all'**art. 7** e quello di cui all'**art. 8.2.a** della presente lettera invito.

8. L'ausiliario deve:
- possedere i requisiti previsti dall'art. 7 della presente lettera di invito e dichiararli presentando un proprio DGUE e il Modulo A.4, da compilare nelle parti pertinenti;
  - possedere i requisiti di cui all'art. 8 della presente lettera di invito oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE e nel Modulo A.4;
  - impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
9. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
12. **Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
13. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
14. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del **Codice**. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

#### Art. 11 - SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto del servizio.

#### Art. 12 - GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106

#### Art. 13 - SOPRALLUOGO

1. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

#### Art. 14 - IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

1. Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
2. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l'userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
3. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
4. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com).

#### Art. 15 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti non dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto per l'importo dell'appalto, il suddetto contributo risulta essere **esente**.

#### Art. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. **Non sono considerate valide** le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.
4. L'offerta deve pervenire entro e non oltre  
**le ore 12:00 del giorno**
5. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
6. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
7. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità

pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma

#### **REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

8. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, +39 02 8148 0761 o al Customer Support per Operatori Economici: [start.oc@accenture.com](mailto:start.oc@accenture.com)
9. L'”OFFERTA” è composta da:
  - A – **Documentazione amministrativa**
  - B – **Offerta tecnica**
  - C – **Offerta economica**
10. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
11. Si precisa che:
  - l'offerta è vincolante per il concorrente;
  - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
12. Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
13. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del **Codice**.

#### **Art. 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del **Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
  - è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.
4. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine compreso tra 5 e 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
  5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
  6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.
  7. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, compreso tra 5 e 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **Art. 18 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa la seguente documentazione:
  - A. (per tutti) domanda di partecipazione, secondo le indicazioni riportate sub A nel presente articolo,
  - B. (per tutti) DGUE, secondo le indicazioni riportate sub B nel presente articolo,
  - C. (per tutti) dichiarazioni integrative, secondo le indicazioni riportate sub C nel presente articolo,
  - D. (se previsto) documentazione da rendere 'in casi **specifici**', secondo le indicazioni riportate sub D nel presente articolo.

#### **A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

2. La Domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei *form online*.

3. Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:
- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
  - socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
  - socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
  - per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici;
  - i dati identificativi del socio unico
4. **ATTENZIONE:** la domanda di partecipazione generata in automatico da START dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita una copia scannerizzata della procura stessa.
5. Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
  - Compilare il *form on line*;
  - Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione", generato dal sistema;
  - Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
  - Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*", firmato digitalmente.
6. In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

#### **B - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

7. Il concorrente compila il DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START nel formato strutturato secondo la nuova tassonomia fornita da AGID.
8. Il concorrente inserisce:
- nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
  - nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;
  - nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
  - nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.



9. Tale documento dopo essere stato compilato dovrà essere scaricato e salvato in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.
10. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
11. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
12. Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante o il Comune ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
13. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del **Codice** che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14. **In caso di avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D.267/1942), il legale rappresentante del Concorrente deve presentare anche un DGUE per ciascuna impresa ausiliaria (firmato digitalmente dalle stesse ausiliarie).

**N.B.:** Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema START dalla mandataria/capogruppo. Anche in caso di avvalimento oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata debba essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti).

In caso di operatori riuniti la mandataria dovrà generare oltre al proprio, anche il DGUE relativo a ciascun operatore facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, farlo sottoscrivere a ciascun membro dell'operatore riunito e poi inserirlo a sistema.

Il concorrente, in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà generare, oltre al proprio, anche il DGUE relativo ad eventuali imprese ausiliarie, farlo firmare ai rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori e inserirlo a sistema.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il Consorzio dovrà generare, oltre al proprio, anche il DGUE relativo alle consorziate per le quali il consorzio concorre, farlo firmare ai rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori e inserirlo a sistema.

#### **C – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

15. Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.3 Dichiarazioni integrative**. In caso di RTI costituendo, il Modulo A.3 deve essere presentato da ciascuna impresa componente il raggruppamento.
16. Le eventuali consorziate esecutrici o imprese ausiliarie, sono tenute a presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.4 Dichiarazioni consorziate ausiliarie**.

#### **D - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI SPECIFICI**

17. L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
18. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:
  - il DGUE e il Mod. A.4 a firma dell'ausiliaria;
  - la dichiarazione di avvalimento;
  - il contratto di avvalimento
19. **Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.**
20. **I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:**
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative).
21. **I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:**
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (Mod. A. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**22. I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:**

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del **Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**23. Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**24. Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**25. Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - (i) copia del contratto di rete
  - (ii) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - (iii) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

➤ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

(iv) copia del contratto di rete

(v) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

#### **Art. 19 - OFFERTA TECNICA**

1. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma START. L'offerta tecnica deve contenere, a pena di **esclusione**, quanto indicato nel documento "CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO".

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

2. L'operatore economico, inoltre, deve inserire nello spazio dedicato il modello predisposto dalla S.A. ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 concernente la Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta. In caso di presenza di segreti da non divulgare, il concorrente deve allegare, nell'apposito spazio predisposto dalla stazione appaltante, una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

#### **Art. 20 - OFFERTA ECONOMICA**

1. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma START. L'offerta economica, sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve contenere, a pena di esclusione, quanto indicato nel documento "CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO".
2. L'offerta economica è formulata in ribasso percentuale (%) rispetto al prezzo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad € 18.000,00 al netto di IVA, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.

Il calcolo del punteggio viene effettuato automaticamente dal sistema START applicando la seguente formula (metodo bilineare):

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia \quad Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove

*Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

*Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo*

*Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti*

*Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente*

*X = coefficiente di ponderazione pari a 0,90*

3. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

#### Art. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del **Codice**.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

T – Criterio tecnico	Punti max 80
E – Criterio economico	Punti max 20
<b>Totale</b>	<b>Punti max 100</b>

3. La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.
4. I criteri di selezione, i parametri dei punteggi e le relative regole di attribuzione sono riportati nel documento "CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO" che qui si intende integralmente riportato.

#### Art. 22 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del **Codice**. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

### Art. 23 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima sessione ha luogo il giorno , alle ore . Eventuali variazioni di data verranno comunicate tramite la funzione Comunicazioni di START.
2. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
  - della documentazione amministrativa;
  - delle offerte tecniche;
  - delle offerte economiche.
3. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del **Codice** in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

#### 4. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c. attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### 5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito e nel documento CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO.

La commissione, in seduta pubblica, comunica ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

I punteggi tecnici attribuiti vengono inseriti nella Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella lettera di invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.
8. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.
9. L'offerta è esclusa in caso di:
  - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti l'offerta prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
  - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **Art. 24 - VERIFICA DI ANOMALIA**

1. L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi.
2. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi a sua discrezione della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
3. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle



successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

4. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
5. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
7. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 25 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
4. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e allo scorrimento della graduatoria.
5. Il contratto è stipulato dal Comune di Gaiole in Chianti entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del **Codice**.
6. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
7. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune di Gaiole in Chianti, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
8. La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
9. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del **Codice**.

10. L'affidatario comunica al Comune di Gaiole in Chianti, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.
11. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
12. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
13. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
14. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del **Codice**.

#### **Art. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
  - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano

state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### Art. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dichiara di attenersi al **Codice** di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gaiole in Chianti così come pubblicato nella pagina web del Comune di Gaiole in Chianti al seguente indirizzo:  
<http://servizi.comune.gaiole.si.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=6584&ispea=False&anno=2024&idsezione=59&permalink>
2. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

#### Art. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e dalle altre disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### Art. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.
2. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (**Codice** in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").
3. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
4. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
  - i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara; in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito,

- nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
  - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
  6. I dati potranno essere comunicati a:
    - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
    - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
    - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal **Codice**, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
    - a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
    - ad amministratori di sistema;
    - per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
  7. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
  8. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
  9. **Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Gaiole in Chianti. **Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Segretario del Comune di Gaiole in Chianti. **Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. **Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e delle Amministrazioni assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
  10. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
  11. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

12. Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.
13. Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

#### **Art. 31 - CLAUSOLE FINALI**

1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del **Codice**.
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.
3. La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Il Responsabile della procedura di gara

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*